

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le  
Doc.n. 68/13

Verbale n. XX

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 17 giugno 2013 alle ore 16,00 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BRAGANTINI PAOLA	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	IPPOLITO ANTONINO
LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO	MASERA ALBERTO
MIRTO BENITO	POLICARO PAOLO	TASSONE FABIO
TETRO GREGORIO	VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO

In totale con il Presidente n. 19 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: BATTAGLIA/FRANCESE/FRAU/IARIA/NOCCETTI/PIUMATTI

Con l'assistenza del Segretario: Arch. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 2) C.5 - PARERE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO A: "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE".

## CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - BORGO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - PARERE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO A: "REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE".

Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Maria Teresa Mara FRANCESE e con il coordinatore della I Commissione Luca LA VAILLE, riferisce:

In data 21 maggio 2013 prot. n. 22292 è pervenuta ai sensi degli artt. 43 e 44 del nuovo Regolamento sul Decentramento da parte della Direzione Commercio e Attività Produttive la richiesta con relativa documentazione di espressione di parere sull'argomento: "Regolamento di Polizia Urbana. Modificazioni ed integrazioni. Approvazione."

Il vigente Regolamento di Polizia Urbana è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996 (mecc. 9510124/17), esecutiva dal 26 aprile 1996, successivamente modificato ed integrato negli anni successivi, con ultima variazione effettuata con deliberazione consiliare in data 5 luglio 2010 (mecc. 2010 01476/048), esecutiva da 19 luglio 2010.

L'applicazione del suddetto regolamento e la necessità di dare una normativa alla tutela della collettività dai fenomeni di degrado urbano, hanno suggerito di modificare alcune sue disposizioni e di introdurre nuove norme.

Trattasi di interventi concernenti la materia della polizia urbana, che rientra nella potestà regolamentare dei Comuni già a mente delle disposizioni combinate degli articoli 17 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nella materia della "polizia locale urbana e rurale", poi, la sussistenza della potestà regolamentare locale è stata confermata, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, che ha - ripetutamente - affermato come essa faccia capo alle funzioni concernenti la "polizia *amministrativa locale*", comprendenti, trasversalmente, la disciplina di qualsiasi attività che si svolga nell'ambito territoriale del Comune, in ogni materia ad esso attribuita o trasferita.

In particolar modo, si fa riferimento ai divieti di vendita e di detenzione di bevande in

contenitori potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, nonché all'imposizione ai cittadini ed agli operatori commerciali – in senso lato – di obblighi a tutela della tranquillità e ciò, nell'intendimento di adeguare gli interessi degli imprenditori che operano in una Città che ospita numerosi locali di svago e divertimento con l'esigenza di assicurare alla popolazione l'ordinata convivenza civile.

Tali norme constano, in primo luogo, nell'introduzione dell'articolo 8 bis, che pone il divieto di vendita e di detenzione di contenitori di bevande in vetro o in metallo dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno successivo in particolari zone della città che saranno individuate con deliberazione della giunta. Tale integrazione vuole rispondere al fenomeno dell'abbandono, di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande in esse contenute, all'esterno degli esercizi commerciali, nelle strade, piazze, ecc., senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato, costituendo in tal modo, fonte di pericolo per l'incolumità fisica della collettività e ledendo il diritto di fruizione in condizioni di tranquillità e sicurezza.

Il secondo articolo modificato è l'articolo 44 del regolamento. L'articolo 44, infatti, riformula regole, già presenti nel testo originario, tendenti ad evitare i disagi, per dir così, minori, provocati alla collettività dai rumori provenienti dall'interno dei locali nonché dai comportamenti molesti che possono verificarsi, all'uscita dell'esercizio, ad opera di un esiguo numero di avventori. L'esigenza di evitare, o, comunque, di ridurre, le più gravi situazioni urbane di degrado derivanti dai comportamenti (legati anche all'abuso di sostanze alcoliche), che si verificano solitamente in presenza di assembramenti di avventori all'esterno dei locali di ritrovo e di svago. La modifica all'articolo 44 ha reso necessario l'introduzione dell'articolo 44 bis.

Sotto un profilo puramente giuridico, la riformulazione dell'articolo 44 e l'introduzione dell'articolo 44 bis rispondono, entrambe, alla necessità di garantire una maggiore efficacia e determinatezza delle norme regolamentari, la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, pertanto le due disposizioni sono legate fra loro secondo un criterio di graduazione della gravità dei fenomeni che ne discendono.

Le suesposte considerazioni si sono estrinsecate, sul piano della formulazione normativa, in un maggior livello di dettaglio degli obblighi imposti agli operatori commerciali, a tal fine, il quarto comma dell'articolo 44 bis, impegna gli esercenti, avvalendosi di propri addetti, ad invitare gli avventori a tenere comportamenti confacenti alla civile convivenza, e, comunque, a concorrere fattivamente, nei limiti delle proprie prerogative, affinché non si verificino situazioni incompatibili con le normali condizioni della vivibilità urbana. Lo stesso comma, peraltro, circoscrive tale obbligo alle sole aree della Città particolarmente soggette a tali fenomeni, e prevede la sua entrata in vigore solo con l'esecutività della deliberazione della Giunta Comunale che provvederà, in attuazione alla norma regolamentare, all'individuazione delle aree medesime.

La proposta di parere è stata discussa durante la riunione di I e III Commissione permanente di lavoro del 5 giugno 2013.

Tutto ciò premesso

## LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento su Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. n. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.
- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica  
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.  
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

## PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- Di esprimere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, **PARERE FAVOREVOLE** senza altre osservazioni, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2013 02281/017 avente ad oggetto: Regolamento di Polizia Urbana. Modificazioni ed Integrazioni. Approvazione.

## OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione nessun Consigliere risulta assente dall'aula)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI .....19  
ASTENUTI .....4 (Matera, Tassone, Tetro e Vallone Pecoraro)  
VOTANTI .....15  
VOTI FAVOREVOLI .....15  
VOTI CONTRARI .....==

All'unanimità dei votanti

DELIBERA

Di esprimere, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, **PARERE FAVOREVOLE** senza altre osservazioni, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2013 02281/017 avente ad oggetto: Regolamento di Polizia Urbana. Modificazioni ed Integrazioni. Approvazione